PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970

Art. 36

Fondo interbancario di garanzia

La garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, diventa operante dopo concluse le procedure di riscossione coattive sui beni contrattualmente Costituiti in garanzia anche in pendenza di altre procedure esecutive che gli istituti mutuanti avessero intrapreso su altri beni eventualmente posseduti dalle ditte mutuatarie inadempienti. Le ulteriori somme che dovessero essere recuperate in seguito alle predette azioni esecutive - a netto delle relative spese - andranno a beneficio del Fondo nei limiti ad esso spettanti. Tale disposizione si applica anche per i mutui a assistiti dalla garanzia del Fondo interbancario ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590. Il termine del 30 giugno, di cui al nono comma, lettera a) del citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' mutato in quello del 31 dicembre.

Versione in vigore dal 24 novembre 1966, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970
Estremi	Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Titolo	VII — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura-nel-quinquennio-1966/art-36-fondo-interbancario-di-garanzia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it